

avviare contatti con questi organismi. In particolare, alla voce Garante del contribuente, oltre alla legge istitutiva n. 212 del 2000, sono stati indicati i compiti dell'Organo ed un elenco completo dei nominativi e dei relativi recapiti (numeri telefonici e fax, indirizzi e nomi).³⁵

La situazione sull'informazione al contribuente dell'esistenza del Garante e della relativa azione è generalmente migliorata, anche attraverso la costante partecipazione dei Garanti a Convegni e Conferenze di carattere fiscale. Permangono situazioni critiche poiché diversi Garanti sostengono, ancora oggi, che molti contribuenti ignorano l'esistenza o quantomeno la funzione stessa dell'Organo, prevalentemente conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori, che quasi ogni giorno frequentano gli Uffici fiscali.

Il Garante di Trento, in particolare, ha predisposto e pubblicato – con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento – una "Carta dei Servizi", per illustrare le attività che il Garante svolge per migliorare il rapporto tra contribuente e fisco. Lo stesso Garante ha svolto interventi sulla stampa locale e ha partecipato ad incontri promossi dalle istituzioni locali sulla figura e sui poteri di tale Organo.

Anche il Garante della Valle d'Aosta, per pubblicizzare il ruolo del Garante del contribuente, cura, da tempo, una rubrica per un quotidiano on line, sede di approfondimenti in materia fiscale, seguiti da professionisti e cittadini comuni.³⁶

In conclusione, per i Garanti è fondamentale che, a tutti i livelli, si operi con determinazione e costanza per far conoscere l'organismo a tutti i cittadini e, in particolare, a quelli che partecipano, proporzionalmente alle loro potenzialità finanziarie, alle entrate dello Stato.

³⁵ Nella stringa "Fisco e contribuenti", alla voce "Informazioni generali sullo Statuto", è possibile accedere ad un dossier tematico che spiega, in dettaglio, la legge n. 212 del 2000.

³⁶ Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2013, pag. 6.

PARTE II**LE OSSERVAZIONI DEI GARANTI SULLE NORME ISTITUTIVE E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO****6. Il contesto normativo**

Come anticipato in Premessa, l'art. 4, comma 36, della legge n. 183 del 2011, ha riformato la figura del Garante del contribuente, a partire dal 1° gennaio 2012, da Organo collegiale in Organo monocratico scelto e nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Il Garante, come già precisato, è Organo operante in piena autonomia e indipendenza funzionale cui è affidato, principalmente, il compito di vigilare ed assicurare l'attuazione sostanziale delle regole e dei principi peculiari dello Statuto dei diritti del contribuente, con funzione equilibratrice tra le posizioni dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria.

7. Osservazioni e critiche dei Garanti alla formula monocratica

Nelle relazioni dell'anno 2013, i Garanti hanno riconfermato, nella quasi totalità, le critiche in merito alla decisione del legislatore di trasformare tale Organo da collegiale in monocratico.³⁷

Secondo quanto osservato da alcuni Garanti, la novità della struttura monocratica dell'Organo, stabilita dalla legge n. 183 del 2011, non ha modificato i molteplici compiti e le delicate funzioni dell'Istituto, rimasti invariati nell'ampia operatività dello stesso, come introdotto dalla legge n. 212 del 2000.

La maggior parte dei Garanti evidenzia come la precedente composizione collegiale consentisse una migliore analisi delle questioni ed un confronto proficuo per l'apporto di esperienze professionali diverse. In tal senso, il contribuente vede oggi diminuire le proprie

³⁷ Per tutti, Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2013, pag. 6.

garanzie in un momento in cui l'aumento della tassazione in generale e la lotta all'evasione, in particolare, esigono un più forte rispetto dei diritti dei cittadini.

La nuova composizione del Garante ha creato, quindi, diverse criticità funzionali, prima tra tutte il venir meno di una collegialità qualificata, nella quale confluivano varie esperienze professionali utili per la soluzione dei molteplici casi prospettati dai contribuenti.

In particolare, il Garante della Sardegna, pur condividendo l'obiettivo che il legislatore ha voluto realizzare con la riforma in esame, primo fra tutti il risparmio delle spesa relativa ai compensi, rileva come il tentativo di eliminare la figura del Garante - proposto nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 -, assegnando le funzioni attribuitegli dalla legge ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, sia stato oggetto di proteste sia da parte dell'Associazione nazionale dei Garanti, ma soprattutto da parte del Presidente dell'Associazione dei Presidenti delle Commissioni tributarie, che ha definito *"ontologicamente incompatibili le due funzioni"*.³⁸

Riguardo alle modalità per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, l'art. 4, comma 36, della legge n. 183 del 2011, che ha trasformato, come già precisato, a partire dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da Organo collegiale in Organo monocratico, non offre alcuna indicazione necessaria per assicurare l'omogeneo svolgimento sul territorio delle funzioni di garanzia riconosciute dallo Statuto dei diritti del contribuente al Garante stesso.

Tale limite della norma è ancora oggi evidenziato dai Garanti nelle loro relazioni.³⁹

La soluzione auspicata, ancor più necessaria vista la nuova dimensione monocratica dei Garanti, è la previsione di un supplente in caso di assenza o impedimento dei titolari.⁴⁰

La seguente tabella contiene i nomi dei Garanti del contribuente, dopo la riforma prevista dall'art. 4, comma 36, della legge n. 183 del 2011, con incarico nell'anno 2013:

³⁸ Garante del contribuente della Sardegna, Rel. II sem. 2013, pag. 2.

³⁹ Per tutti, Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2013, pag. 3.

⁴⁰ Per tutti, Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2013, pag. 11.

SEDE (Regione o Provincia autonoma)	Garante del contribuente
ABRUZZO	Prof. Avv. G. Greco
BASILICATA	Dr. R. Stella
BOLZANO	Dr. M. Klammer
CALABRIA	Dr. C. Salvatore
CAMPANIA	Dr. R. Numeroso
EMILIA ROMAGNA	Dr. F. Pintor
FRIULI VENEZIA GIULIA	Dr. C. Dapelo
LAZIO	Dr. E. Quiligotti
LIGURIA	Avv. G. Mancuso
LOMBARDIA	Dr. M. Blandini
MARCHE	Dr. A. De Feo
MOLISE	Prof.ssa S. Piccinini
PIEMONTE	Dr. A. Gandolfo
PUGLIA	Dr. S. Paracampo
SARDEGNA	Dr. C. Piana
SICILIA	Prof. Dr. S. Forastieri
TOSCANA	Prof. Avv. A. Chiappetti
TRENTO	Avv. A. Di Francia
UMBRIA	Dr. L. Principato
VALLE D'AOSTA	Prof. O. Formica
VENETO	Dr. S. Merz

8. L'autonomia del Garante e l'effettività dei suoi poteri

L'autonomia riconosciuta al Garante del contribuente dall'art. 13, comma 2, della legge n. 212 del 2000, laddove si afferma che è Organo *"operante in piena autonomia"*, può essere acquisita, secondo alcuni Garanti, solo se gli stessi siano dotati dei poteri necessari

per agire con indipendenza, in modo da incidere efficacemente sulle dinamiche e i processi, mentre la legge, oltre a non dire nulla riguardo ai contenuti dell'autonomia, non ha attribuito al Garante poteri sufficientemente incisivi.

Si rende necessario, ad avviso dei Garanti, ricercare il significato di autonomia che meglio si adatta alla natura ed alle funzioni di tale Organo monocratico, il quale, pur essendo istituito presso la Direzione regionale delle Entrate, è indipendente ed estraneo a qualsiasi struttura gerarchica.

Inoltre, se da un lato il Garante del contribuente è sottratto nel suo operare ad ogni vincolo gerarchico, al contempo è privo di ogni mezzo di coercizione o pressione nei confronti degli Uffici finanziari inadempienti alle sue indicazioni.

Diversi sono i poteri e le funzioni assegnati a tale Organismo, che tuttavia non possiede una matrice d'indipendenza e autonomia di uguale peso, rispetto alle altre *Authority*. Gli atti emanati non sono, infatti, autonomamente impugnabili, né lo stesso può rivestire il ruolo di parte in qualsiasi giudizio amministrativo sull'eventuale illegittimità di un atto.

I poteri attribuiti al Garante sono configurabili piuttosto come poteri d'impulso, collocabili fra gli atti di indirizzo, direzione o coordinamento, ma che non possono incidere sulle sfere giuridiche dell'Amministrazione e del contribuente, non essendo attribuito dalla norma a tale Organo l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva. La figura è priva di incisività come si converrebbe ad un'autentica autorità investita di ampi poteri di controllo e vigilanza, ma è piuttosto rivolta, in mancanza di un potere coercitivo, a effettuare solo richiami non idonei, peraltro, a incidere sull'atto in contestazione.

Ciascun Garante ogni anno evidenzia, infatti, come l'esercizio delle proprie funzioni sia strutturalmente circoscritto alla segnalazione, all'invito, alla raccomandazione o al richiamo, senza poter incidere in concreto sugli aspetti realmente critici del rapporto tra fisco e contribuente né poter sanzionare inerzie, inadempienze e negligenze degli Uffici finanziari.

Risulta, peraltro chiaro, come le funzioni di garanzia esercitate, prive di un qualsiasi potere di coercizione, rischiano di fargli perdere credibilità sia nei confronti dei contribuenti che ad esso si rivolgono, sia verso gli stessi Uffici destinatari dei suoi interventi.

Per queste ragioni, fin dalla loro istituzione, i Garanti hanno manifestato la necessità di modificare la struttura dell'Organo, dotandolo di poteri più incisivi, al fine di renderlo assolutamente autonomo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, riconoscendogli quel ruolo di soggetto "terzo" rispetto al rapporto tra fisco e contribuenti.

A tal proposito, si ritiene significativa l'affermazione del Garante della Basilicata, il quale auspica *"un intervento più efficace del nuovo legislatore e dei nuovi amministratori politici, nel settore finanziario, per mettere il Garante in condizione di adempiere realmente ai compiti già affidatigli"*.⁴¹

Ne discende una funzione sinergica con gli Enti impositori e gli Uffici preposti ad applicare e interpretare le normative, poichè il Garante, nel territorio, ascolta e si confronta con chi produce e lavora, investe, consuma e risparmia, ossia con coloro che rappresentano le forze vive che creano la ricchezza del Paese. Tale funzione può anche considerarsi di educazione civico-fiscale, a sostegno delle entrate pubbliche, dal momento in cui i contribuenti vengono indirizzati ad assolvere l'obbligazione tributaria quando gli atti emanati e esaminati sono legittimi.

In diversi casi, come nella Provincia di Trento, il Garante avverte *"la necessità di iniettare, nei contribuenti della provincia di Trento, fiducia verso le Istituzioni in genere ed in particolare verso l'Amministrazione Finanziaria, atteso che l'insufficiente disponibilità di fiducia generalizzata spinge all'evasione"*.⁴²

Secondo il Garante del Piemonte: *"Punto di forza del Garante è infatti l'essere una magistratura di persuasione, e tale funzione egli può utilmente svolgere nell'ambito dei poteri già riconosciutigli dallo Statuto del contribuente, che gli consentono di stimolare*

⁴¹ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

⁴² Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

*attività degli uffici finanziari in linea con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente, di censurare i comportamenti scorretti, di raccomandare l'adozione di prassi più convenienti, di fare opera di convincimento al fine di indurre gli uffici a modificare o annullare atti illegittimi".*⁴³

Nel rapporto contribuente-fisco, il compito del Garante appare delicato e significativo con duplice effetto: tutelare l'affidamento del contribuente circa la garanzia della legalità ed imparzialità dell'operato dell'Ufficio finanziario nonché evitare contese giudiziarie gravose per entrambe le parti, considerati i tempi di definizione delle liti e l'inevitabile aggravio delle spese giudiziali.⁴⁴

Tale ruolo, secondo molti Garanti, è riconosciuto dai contribuenti che hanno richiesto il loro intervento al fine di risolvere problematiche, spesso anche complesse, con l'Amministrazione finanziaria e che hanno manifestato concreto apprezzamento per le soluzioni prospettate e per i positivi risultati conseguiti, volti a ripristinare l'equità fiscale.⁴⁵

8.1 L'autonomia finanziaria e organizzativa

Ulteriore espressione dell'autonomia del Garante è la sua indipendenza finanziaria, intesa come disponibilità di risorse finanziarie autonomamente gestibili, ovvero, come da più parti segnalato, di un fondo annuale per le spese di funzionamento, con obbligo di rendiconto, al fine di consentire l'autonomia organizzativa e terzietà proprie dell'Istituto, così come delineato dall'art. 13 della legge n. 212 del 2000.

L'autonomia finanziaria dell'Organo condiziona, infatti, l'esercizio delle relative funzioni e rappresenta una questione sulla quale quasi tutti i Garanti si sono espressi, sottolineando che gli aspetti rilevanti che concorrono a tracciare la nozione di autonomia sono, oltre che la disponibilità di risorse, anche un'adequata collocazione e sistemazione dell'Ufficio, che deve avere una sede propria e dotazioni di personale certe e dipendenti dal solo Garante e non dall'Agenzia delle Entrate.

⁴³ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2013, pag. 12.

⁴⁴ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2013, pag. 9.

⁴⁵ Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2013, pag. 3.

Tuttavia, il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67) ha previsto che la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze debba provvedere all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Garante del contribuente.

8.2 Le risorse strumentali e il personale

Come nelle relazioni degli anni precedenti, quasi tutti i Garanti hanno affrontato la questione dell'adeguata assegnazione di dotazioni organiche e strumentali quale fattore essenziale per il valido svolgimento delle funzioni dell'Istituto, nonché indicatore significativo dell'autonomia e indipendenza dell'Organo e rispetto al quale hanno rappresentato differenti realtà operative.

La situazione complessiva delle risorse disponibili per alcuni Garanti è positiva, grazie anche all'assegnazione di personale di segreteria che svolge le proprie mansioni con solerzia e professionalità, fornendo al Garante, in molti casi, un supporto qualificato per la propria conoscenza in materia fiscale relativa, soprattutto, ai documenti di prassi.⁴⁶

Per altri Garanti persistono, invece, situazioni di difficoltà relative agli strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni di segreteria e di quelle tecniche (supporti telematici, linee telefoniche, attrezzatura informatica, locali adeguati, disponibilità di riviste specializzate, raccolte di codici e testi di diritto tributario).⁴⁷

9. Il coordinamento dei Garanti

Nel maggio 2001 i Garanti del contribuente, nell'ambito della loro autonomia e in assenza di specifiche previsioni normative, hanno costituito, un Comitato di

⁴⁶ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente dell'Emilia Romagna, Rel. II sem. 2013, pag. 1; Garante del contribuente della Liguria, Rel. II sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. I sem. 2013, pag. 6.

⁴⁷ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2013, pag. 2; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2013, pag. 10; Garante del contribuente del Molise, Rel. II sem. 2013, pag. 2; Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2013, pag. 2; Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 5.

coordinamento dei Garanti. In seguito, con delibera del 16 marzo 2002, lo stesso Istituto è stato formalizzato nell'Organizzazione del Garante del contribuente, con compiti di collegamento e coordinamento di tutte le iniziative dei singoli Garanti regionali.

Nel novembre 2012, è stata costituita l'Associazione Nazionale dei Garanti dei contribuenti, con proprio Statuto, da cui risulta, tra l'altro, il compito di sollecitare il Governo ed il Parlamento all'emanazione di quei provvedimenti ritenuti indispensabili per un'ottimale risposta alle esigenze dei cittadini sul piano dei rapporti fiscali con lo Stato o altro Ente pubblico territoriale.

Presso l'Associazione Nazionale dei Garanti del contribuente è stato istituito un Ufficio Studi, di cui fanno parte anche illustri studiosi nel campo del diritto finanziario, con il compito di approfondire le complesse tematiche che ciascun Garante regionale ritiene di sottoporre all'attenzione degli altri Garanti per garantire, attraverso una fattiva collaborazione, un efficace scambio di informazioni.

Il Garante della Valle d'Aosta, quale delegato delle Pubbliche Relazioni dell'Associazione, auspica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze accordi un'audizione al Direttivo dell'Associazione per instaurare un nuovo rapporto collaborativo.⁴⁸

⁴⁸ Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2013, pag. 8.

PARTE III**LE PROPOSTE DI REVISIONE NORMATIVA DEI GARANTI****10. Le proposte di revisione normativa**

Sulla base delle osservazioni rilevate dall'esperienza maturata in questi anni, i Garanti insistono nel ritenere indispensabile la riforma e l'integrazione delle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente, al fine di dare soluzione legislativa a questioni di interpretazione e applicazione della norma e di conferire maggiore funzionalità ed efficacia all'azione del Garante.⁴⁹

In particolare, le soluzioni proposte nel corso degli anni convergono sulla necessità di una modifica normativa, che assicuri all'Istituto l'indipendenza necessaria allo svolgimento delle funzioni attraverso la rescissione di ogni legame economico e funzionale del Garante con l'Agenzia delle Entrate e che rafforzi i poteri previsti dalla norma a rispondere alla missione di garanzia riconosciutagli dallo Statuto.

Gli elementi che condizionano l'effettiva applicazione dei principi previsti dallo Statuto sono costantemente due: la carenza di poteri riconosciuti al Garante per intervenire in caso di violazione dei suoi precetti e la mancata previsione di reali forme di autonomia organizzativa e finanziaria per disporre di risorse assegnate in via esclusiva, che assicurino al Garante indipendenza e incisività alla tutela non giurisdizionale dallo stesso perseguita. L'assenza di tali condizioni costituisce la causa delle difficoltà che il Garante incontra nell'assolvere ai propri compiti istituzionali e nel fornire garanzie concrete ai contribuenti, determinando il limitato interesse da parte di questi ultimi a rivolgersi al Garante.

Il Garante della Sicilia, in particolare, rinnova l'auspicio che *"vengano al più presto introdotte nuove norme che, accogliendo le diverse proposte formulate e modificando la vigente normativa, non solo mettano in grado il Garante di rendere ai Cittadini Contribuenti un servizio ancor più efficace ed incisivo rispetto a quello fornito, ma lo rendano soggetto ancora più attivo nel panorama tributario del nostro Paese, sia nella fase normativa (con*

⁴⁹ Per tutti, Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

*funzioni consultive), sia nella fase della definizione dell'accertamento e della diminuzione del contenzioso tributario".*⁵⁰

Tra le più significative proposte di revisione normativa per la definizione del ruolo del Garante del contribuente, sostanzialmente coincidenti con quelle degli scorsi anni, si segnalano:

- modificare l'art. 13, comma 2, della legge n. 212 del 2000 al fine di riconsiderare la composizione collegiale del Garante, con la possibilità di prevedere un accorpamento degli Uffici di tale Organo, creando delle macroaree con dimensioni più uniformi;⁵¹
- prevedere, nel caso di impossibilità a reintrodurre l'Organo collegiale, la figura del supplente o di un sostituto per i periodi di assenza del Garante titolare, onde evitare la totale sospensione dell'attività dell'Ufficio;⁵²
- svincolare gli Uffici del Garante da qualsiasi forma di collegamento funzionale con l'Agenzia delle Entrate, così da eliminare l'anomalia degli attuali rapporti tra Organo di controllo ed Uffici finanziari controllati, oltre ad evitare il disagio per i contribuenti, i quali, nel rivolgersi al Garante, vorrebbero essere certi della sua autonomia ed indipendenza rispetto agli stessi Uffici finanziari;⁵³
- ampliare i poteri dei Garanti in materia di procedure di autotutela comprendendo anche tutti gli atti posti in essere dall'Amministrazione, tra cui la possibilità, per il contribuente, di proporre ricorso al Garante avverso la decisione di rigetto, conferendo a quest'ultimo il potere di valutarla, con eventuale rinvio all'Ufficio per nuovo esame e per nuova decisione, alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti con la pronuncia di temporanea inefficacia adottata dal Garante;⁵⁴

⁵⁰ Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2013, pag. 1.

⁵¹ Per tutti, Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2013, pag. 6.

⁵² Per tutti, Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2013, pag. 6.

⁵³ Per tutti, Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2013, pag. 10; Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 7.

⁵⁴ Per tutti, Garante del contribuente del Molise, Rel. annuale 2013, pag. 4; Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 5.

- prevedere, con opportuna rivisitazione della vigente normativa, che il Garante possa intervenire presso i giudici tributari per segnalare e promuovere una sollecita trattazione di ricorsi relativi a procedimenti di riscossione per i quali pendono iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi o vendite giudiziarie di beni, con richiesta di eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività esecutiva;⁵⁵
- chiarire il problema della competenza dei Garanti anche in ordine ai tributi degli Enti locali;⁵⁶
- emanare norme o direttive ministeriali per indirizzare in modo uniforme l'attività di tutti gli Uffici dei Garanti in campo nazionale onde evitare possibili disparità di trattamento dei cittadini di fronte a casi sostanzialmente uguali;⁵⁷
- riconoscere l'efficacia della funzione sostanzialmente "conciliatrice" fra Amministrazione finanziaria e cittadino-contribuente svolta dal Garante e degli effetti deflattivi sul contenzioso che l'attività del Garante determina, anche istituzionalizzandola nell'ambito dell'accertamento con adesione, oppure nella fase preliminare del contenzioso, introdotta dall'art. 39 del D.L. n. 98 del 2011, ossia in sede di "reclamo" e di "mediazione tributaria";⁵⁸
- conferire l'indispensabile ed adeguata autonomia amministrativa, logistica e strutturale, anche attraverso un accesso autonomo alla rete informatica ed alle banche dati, attesa la carenza di mezzi attualmente a disposizione del Garante.⁵⁹

11. Le proposte in materia tributaria

Anche in materia tributaria i Garanti del contribuente hanno avanzato, nel corso del 2013, alcune proposte di revisione normativa. Tra queste si segnalano:

⁵⁵ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2013, pag. 5.

⁵⁶ Per tutti, Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento, Rel. I sem. 2013, pag. 10.

⁵⁷ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. II sem. 2013, pag. 9.

⁵⁸ Garante del contribuente del Molise, Rel. annuale 2013, pag. 5; Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. II sem. 2013, pag. 2; Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

⁵⁹ Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

- semplificare gli adempimenti tributari e razionalizzare la normativa fiscale nel rispetto del principio della “certezza del diritto”, soprattutto in materia di tassazione degli immobili;⁶⁰
- combattere l’evasione fiscale, argomento molto sentito a livello locale, in particolare, dai “piccoli contribuenti”;⁶¹
- rivedere il redditometro per distinguere più radicalmente le spese ordinarie da quelle straordinarie e agganciare l’onere probatorio al profilo soggettivo del contribuente e all’intervallo temporale che l’onere stesso investe;⁶²
- tutelare ancora di più il contribuente sia nella fase dell’accertamento adottata dagli Uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza sia nella fase esecutiva posta in essere dagli agenti della riscossione, che attuano le attività esecutive, secondo alcuni Garanti, in limiti temporali ritenuti ancora troppo ristretti oppure con procedimenti di notificazione che non garantiscono una conoscenza effettiva degli atti tributari;⁶³
- rivedere la normativa in materia di attribuzione delle rendite catastali.⁶⁴

Da parte dei Garanti del contribuente vi è stata una particolare attenzione all’Istituto della mediazione tributaria - introdotto dall’art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che ha inserito l’art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, successivamente modificato dalla legge di stabilità per il 2014 -, che dispone l’obbligo in capo a colui che intende adire il Giudice tributario, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di

⁶⁰ Garante del contribuente del Veneto, Rel. annuale 2013, pag. 5; Garante del contribuente della Sicilia, Rel. II sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente del Veneto, Rel. I sem. 2013, pag. 6; Garante del contribuente della Sardegna, Rel. I sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente del Molise, Rel. annuale 2013, pag. 4.

⁶¹ Tra tutti, Garante del contribuente della Sardegna, Rel. I sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente del Molise, Rel. annuale 2013, pag. 4.

⁶² Garante del contribuente del Veneto, Rel. I sem. 2013, pag. 5; Garante del contribuente della Liguria, Rel. II sem. 2013, pag. 2.

⁶³ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 6; Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento, Rel. II sem. 2013, pag. 9; Garante del contribuente della Provincia autonoma di Bolzano, Rel. II sem. 2013, pag. 2.

⁶⁴ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2013, pag. 5.

presentare preliminarmente reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto; la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso.

Secondo alcuni Garanti, l'Istituto della mediazione tributaria potrebbe rappresentare, nell'ottica di rivalutazione della figura del Garante del contribuente, un'importante opportunità per attribuire a tale Organo la competenza per tale fase pre-giurisdizionale, potenziandone la struttura, anche in considerazione della sua naturale vocazione *super partes*, come, peraltro, già normativamente delineata.⁶⁵

⁶⁵ Per tutti, Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. annuale 2013 pag. 2.